

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

CXL.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SCOCA**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **CASTELLI AVOLIO**

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi:		Approvazione della Convenzione fra il	
PRESIDENTE	1610	Governo (Ministro delle finanze) e	
Disegno di legge (Discussione e appro-		l'Ente Nazionale Risi per l'esercizio	
vazione):		della vigilanza sul trasporto e trasfe-	
Istituzione di un punto franco nel porto		rimento e sulla pilatura del riso. (<i>Ap-</i>	
di Napoli (2151)	1610	<i>provato dalla V Commissione perma-</i>	
PRESIDENTE	1610	<i>nente del Senato</i>) (2223)	1615
CORBINO, <i>Relatore</i>	1610	PRESIDENTE	1615
DE PALMA	1610	CHIARAMELLO, <i>Relatore</i>	1615
Disegno di legge (Seguito della discussione		AMENDOLA PIETRO	1615
e rinvio):		Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Concessione di anticipazioni sugli inden-		Miglioramenti ai trattamenti di quie-	
nizzi da corrispondere ai titolari di		scenza a favore degli iscritti e dei	
beni, diritti ed interessi situati nella		pensionati degli Istituti di previdenza	
Repubblica Federale Popolare Jugo-		e modifiche agli ordinamenti degli	
slava in esecuzione dell'Accordo Italo-		Istituti stessi. (2113)	1618
jugoslavo sottoscritto a Roma il 23		PRESIDENTE	1618
dicembre 1950. (2045)	1613.	MANNIRONI, <i>Relatore</i>	1618
PRESIDENTE	1613, 1614	PIERACCINI	1618
COSTA	1613	Disegno di legge (Seguito della discussione	
CORBINO	1613	e rinvio)	
SCHIRATTI, <i>Relatore</i>	1613, 1614	Trattamento di quiescenza degli inse-	
AVANZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il</i>		gnanti elementari (<i>Approvato dalla</i>	
<i>Tesoro</i>	1614	<i>V Commissione permanente del Se-</i>	
Disegni di legge (Discussione e approva-		<i>nato</i>). (1902)	1619
zione):		PRESIDENTE	1619, 1620, 1621, 1622, 1626
Agevolazioni tributarie a favore dell'ente		TURNATURI, <i>Relatore</i>	1619, 1620, 1621, 1622,
autonomo « La Biennale di Venezia ».			1624, 1626, 1629
(2234)	1614	TOSI	1620, 1626
PRESIDENTE	1614	TUDISCO	1620, 1621, 1625
COSTA, <i>Relatore</i>	1614	PIERACCINI	1620, 1621, 1626, 1628, 1629
CASTELLI EDGARDO, <i>Sottosegretario di</i>		FERRERI	1620, 1621, 1622, 1627, 1628
<i>Stato per le finanze</i>	1614	MANNIRONI	1621, 1626, 1628
		DE MARTINO FRANCESCO	1621, 1622, 1623
			1629

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1951

	PAG.
MARTINELLI, <i>Sottosegretario di Stato per il Tesoro</i>	1622, 1623, 1626, 1627, 1628
SULLO	1624, 1626, 1628
DE MARTINO ALBERTO	1625, 1626
ARCANGELI	1627
CORBINO	1627, 1628, 1629
BALDUZZI	1628
VICENTINI	1629

La seduta comincia alle 9,35.

TROISI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Chiostergi e Cifaldi.

Discussione del disegno di legge: Istituzione di un punto franco nel porto di Napoli. (2151).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Istituzione di un punto franco nel porto di Napoli.

Prego l'onorevole Corbino di svolgere la sua relazione.

CORBINO, *Relatore*. Come è detto nel disegno di legge si tratta della istituzione di un punto franco nel porto di Napoli.

Mentre invito la Commissione ad approvare il provvedimento del quale sono ovvie l'importanza e l'opportunità, ho soltanto alcune osservazioni da fare circa la dizione di qualche punto in alcuni articoli. E precisamente, all'articolo 1, là dove si dice « pontile duchessa d'Aosta », bisognerebbe dire: « pontile già denominato duchessa d'Aosta », perché tutti i nomi delle calate sono stati mutati in seguito a mutamenti toponomastici.

PRESIDENTE. Non possiamo sostituire senz'altro la denominazione nuova?

CORBINO, *Relatore*. No, perché è stato denominato proprio « pontile zona franca ».

DE PALMA. La zona franca è circoscritta al pontile?

CORBINO, *Relatore*. No.

Al comma secondo dell'articolo 3 si dice: « strettamente attinenti ad attività commerciali ». Questo mi pare perfettamente inutile. La Camera di commercio ha fatto voti che questa limitazione fosse tolta, osservando che questa dizione potrebbe dar luogo ad interpretazioni diverse. Poiché mi pare che questa limitazione non sia stata stabilita per i punti

franchi istituiti in altri porti, si potrebbe rimanere d'intesa di togliere la frase sopra indicata.

All'articolo 6 c'è una modificazione di carattere puramente formale da apportare all'ultimo comma, là dove dice: « di cui al precedente comma ». Ma i commi sono tre: il primo indica le merci, il secondo indica come le merci devono essere immagazzinate, il terzo dice: « Nel regolamento di cui all'articolo 14 saranno indicate le norme da osservarsi per il deposito delle merci di cui al precedente comma ». Bisognerebbe invece dire: « di cui al primo comma del presente articolo ».

PRESIDENTE. Si potrebbe anche dire: « delle merci di cui al presente articolo ».

CORBINO, *Relatore*. D'accordo.

All'inizio del primo comma dell'articolo 7 si dovrebbe mutare una « o » in « e », là dove si dice: « per le navi che approdano nel punto franco o che ne partono ».

PRESIDENTE. Però il significato non muta neanche con la « o ».

CORBINO, *Relatore*. Sì, veramente il significato non cambia. Quindi lasciamo pure l'articolo senza modificazioni. Non ho altre osservazioni da fare.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1.

« È istituito nel porto di Napoli un punto franco comprendente l'area del pontile Duchessa d'Aosta delimitato dalle calate Vittorio Veneto e Granili ».

A questo articolo il relatore propone di aggiungere dopo le parole « l'area del pontile » le altre « già denominato », cosicché l'articolo viene ad essere così formulato:

ART. 1.

È istituito nel porto di Napoli un punto franco comprendente l'area del pontile già denominato Duchessa d'Aosta delimitato dalle calate Vittorio Veneto e Granili.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« La sussistenza delle condizioni, per l'applicazione del regime di punto franco è riconosciuta con decreto del Ministro per le finanze ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1951

Ricordo che il relatore ha proposto di togliere dal secondo comma dell'articolo 3 le parole «strettamente attinenti ad attività commerciali».

Pertanto l'articolo 3 viene ad essere così formulato:

«L'area compresa nella delimitazione di cui all'articolo 1 costituita in punto franco è considerata fuori della linea doganale a norma dell'articolo 1 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424.

Nell'area stessa, salvo le limitazioni e le eccezioni di cui agli articoli seguenti, si potranno compiere, in completa libertà da ogni vincolo doganale, tutte le operazioni inerenti allo sbarco, imbarco e trasbordo di materiali e di merci, al loro deposito ed alla loro contrattazione, manipolazione e trasformazione anche di carattere industriale.

Le merci estere introdotte in detta area si considerano fuori del territorio doganale e, se provengono dall'interno di esso, si considerano definitivamente uscite dallo Stato.

Le merci nazionali o nazionalizzate introdotte nelle aree medesime si considerano, agli effetti doganali, definitivamente esportate e sono assimilate alle merci estere, salvo che non siasi provveduto a mantenere la nazionalità nei casi e nei modi che saranno indicati dal regolamento previsto dal successivo articolo 14».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Poiché agli articoli 4 e 5 nessun emendamento è stato presentato, li pongo successivamente in votazione.

ART. 4.

Il carattere extra doganale dell'area costituita in punto franco ai sensi del precedente articolo 3, non si estende all'uso ed al consumo:

a) delle merci estere, compresi i commestibili e le bevande;

b) dei materiali di impianto e di esercizio delle aziende pubbliche o private;

c) dei materiali di ogni specie per costruzioni edilizie e stradali;

d) degli arredamenti di ufficio e di abitazioni.

Le merci, i generi ed i materiali di cui al comma precedente debbono essere nazionali o nazionalizzati. Le prescrizioni da osservarsi perché sia riconosciuta e mantenuta tale condizione, anche agli effetti della eventuale reintroduzione in franchigia nel territorio do-

ganale, saranno stabilite dal regolamento, previsto dal successivo articolo 14.

(È approvato).

ART. 5.

Sono vietati nel punto franco l'ingresso ai venditori ambulanti e la vendita al minuto.

La concessione di spacci viveri e di bevande, nei limiti strettamente necessari ai bisogni del traffico, e la concessione di esercizio di vendita per provviste di bordo, saranno disciplinate da prescrizioni atte ad assicurare l'osservanza della disposizione di cui al precedente articolo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6.

Il relatore propone che, all'ultimo comma, le parole «di cui al precedente comma» siano sostituite dalle altre «di cui al presente articolo».

Pertanto l'articolo 6 viene ad essere così formulato:

«L'esonero dai vincoli doganali consentiti dal regime di punto franco, non si applica:

1°) ai generi di monopolio;

2°) alla saccarina ed ai prodotti saccarinati;

3°) alle armi portatili ed alle loro parti;

4°) agli articoli da oreficeria ed agli oggetti preziosi;

5°) ai bastoni ed agli ombrelli;

6°) agli oggetti di qualsiasi natura ridotti ad indumenti personali, nonché ai lavori di pellicceria;

7°) agli alcaloidi e loro sali, compresi gli stupefacenti, ai prodotti medicinali sintetici ed alle specialità medicinali;

8°) agli articoli tascabili ed alle merci che si prestino ad essere facilmente occultate.

Le merci ed i prodotti sovraindicati devono essere immessi in appositi magazzini, riconosciuti idonei per la sicura custodia e sottoposti alla vigilanza della competente dogana nei modi prescritti dagli articoli 72 e 75 della legge doganale.

Nel regolamento di cui all'articolo 14 saranno indicate le norme da osservarsi per il deposito delle merci di cui al presente articolo e la loro eventuale manipolazione».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Poiché ai rimanenti articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione».

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1951

ART. 7.

Per le navi che approdano nel punto franco o che ne partono saranno applicate le disposizioni del capo II, titolo II, della legge doganale concernente i manifesti. Tuttavia l'obbligo di render conto delle merci manifestate si considera adempiuto, da parte del capitano, quando venga dimostrato l'avvenuto sbarco o trasbordo nel recinto del punto franco delle merci che dal manifesto di arrivo non risultino destinate a rimanere a bordo.

Agli effetti delle stesse disposizioni le navi provenienti dal punto franco di Napoli sono considerate presso gli altri porti dello Stato come provenienti direttamente dall'estero.

(È approvato).

ART. 8.

Nulla è innovato alle disposizioni del Codice della navigazione e delle altre leggi e regolamenti, relative all'uso delle aree pertinenti al Demanio pubblico marittimo ed all'esercizio della polizia marittima.

(È approvato).

ART. 9.

L'Amministrazione del punto franco è affidata all'Ente autonomo del porto di Napoli, che terrà distinta nel proprio bilancio la gestione finanziaria.

Tale Ente è tenuto:

a) a costruire e mantenere in buono stato la cinta doganale ed ad eseguire tutte le opere che fossero richieste dall'Amministrazione finanziaria, per il sicuro esercizio della vigilanza;

b) a fornire gratuitamente i locali necessari per gli uffici doganali e ferroviari e per il personale di vigilanza ed a provvedere alla ordinaria manutenzione di essi.

(È approvato).

ART. 10.

Il personale dell'Amministrazione finanziaria e gli ufficiali ed agenti di polizia tributaria hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei magazzini, nessuno escluso, e negli altri esercizi esistenti nel punto franco, per eseguire accertamenti sulle merci depositate, ispezionare i libri, i registri ed i documenti commerciali.

(È approvato).

ART. 11.

In quanto non contrastino col regime di punto franco, sono applicabili le disposizioni

di legge e di regolamento vigenti in materia doganale, comprese quelle riguardanti le sanzioni di carattere penale.

Restano ferme, salvo che in esse non sia fatta espressa deroga per i punti franchi, le altre leggi dello Stato riferentesi ad attività che nel punto franco possono essere svolte.

(È approvato).

ART. 12.

È punito con la multa da un minimo di due volte ad un massimo di dieci volte i diritti dovuti, chiunque consumi od usi nell'area costituita in punto franco le merci di cui ai precedenti articoli 4 e 5.

È punito con la stessa pena chiunque immette merci estere nei magazzini destinati al deposito di merci nazionali.

(È approvato).

ART. 13.

È punito con l'ammenda da una a tre volte i diritti dovuti chiunque non introduce negli appositi magazzini, ritenuti idonei per la sicura custodia, le merci di cui al precedente articolo 6.

(È approvato).

ART. 14.

Le norme di esecuzione della presente legge saranno emanate su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del bilancio, del tesoro, della marina mercantile, dei lavori pubblici, dell'industria e del commercio, del commercio con l'estero, della difesa e dei trasporti.

Con le norme anzidette saranno stabilite le condizioni alle quali potrà essere riconosciuta l'origine delle merci da estrarre dal punto franco, quando ciò sia richiesto per la concessione di particolari agevolanze; le facoltà che all'Amministrazione finanziaria restano riservate nell'ambito del punto franco, anche rispetto alle persone che possono esserne temporaneamente o permanentemente escluse; le norme intese a disciplinare l'ordine interno e il movimento dei varchi; le incombenze spettanti all'Ente autonomo del porto di Napoli, ai fini del regolare svolgimento dei servizi doganali e di vigilanza nonché le norme intese a soddisfare le esigenze dei servizi ferroviari.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1951

Seguito della discussione del disegno di legge: Concessione di anticipazioni sugli indennizzi da corrispondere ai titolari di beni, diritti ed interessi situati nella Repubblica Federale Popolare Jugoslava in esecuzione dell'Accordo italo-jugoslavo sottoscritto a Roma il 23 dicembre 1950. (2045).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Concessione di anticipazioni sugli indennizzi da corrispondere ai titolari di beni, diritti ed interessi situati nella Repubblica Federale Popolare Jugoslava in esecuzione dell'Accordo italo-jugoslavo sottoscritto a Roma il 23 dicembre 1950.

Rammento ai colleghi che di questo disegno di legge fu iniziato l'esame nella precedente seduta del 3 ottobre 1951 e ne fu rinviata la discussione per dare modo al relatore, onorevole Schiratti, di concordare col Governo il testo degli articoli susseguenti all'articolo 4 in quanto i precedenti quattro articoli furono approvati nell'anzidetta seduta. Poiché il nuovo testo degli articoli è stato distribuito ai componenti della Commissione, prego il relatore di voler dare su di essi gli opportuni chiarimenti.

COSTA. Onorevole Presidente, prima che parli il relatore, mi permetto di far rilevare che ho avuto il nuovo testo degli articoli appena ieri e credo che anche altri colleghi si trovino nella mia stessa condizione di non aver avuto possibilità di esaminarlo a fondo. Si tratta di un testo contenente parecchi articoli con diversi richiami. Per conto mio, dichiaro che non ho completa cognizione del provvedimento per quel tanto che possa giustificare un voto coscienzioso da dare al disegno di legge. Faccio formale domanda di rinvio della discussione ad altra seduta.

CORBINO. Concordo con l'onorevole Costa, in quanto il problema di cui trattasi è effettivamente importante.

SCHIRATTI, *Relatore*. Non mi oppongo alla richiesta di rinvio perché considero la gravità e la delicatezza del problema che dobbiamo affrontare e decidere. Quindi, comprendo che i colleghi abbiano desiderio di avere tempo sufficiente per leggere con attenzione il nuovo testo concordato col Governo. Dico ciò anche per un'altra perplessità, che, purtroppo, mi è sorta (lo dico con molta schiettezza) proprio stamane, rileggendo gli articoli.

Pertanto, gradirei anch'io che la domanda di rinvio fosse accolta. Desidero esporre al

Sottosegretario di Stato la perplessità sorta nel mio animo affinché egli la possa esaminare assieme agli uffici competenti. Richiamandomi all'articolo 9 dell'allegato XIV al Trattato di pace e all'articolo 2 dell'Accordo italo-jugoslavo del 23 maggio 1949, constato che titolari di diritto ad avere questo anticipo sono le persone fisiche che hanno la cittadinanza italiana. Difatti l'articolo 2 di detto Accordo dice: «Ai fini del presente Accordo sono considerati come beni, diritti e interessi italiani quelli delle persone fisiche di nazionalità italiana, come quelli, nella misura delle partecipazioni italiane, delle società ed enti morali». Lasciamo stare per ora le società e gli enti morali. L'articolo parla dunque di «persone fisiche che hanno nazionalità italiana».

Ciò premesso, in linea di constatazione e di diritto, quale è il dubbio che è sorto in me?

Vi sono molti esuli giuliani che sono venuti in Italia ed hanno richiesto la cittadinanza italiana mediante opzione; ma la Jugoslavia non ha ancora accettato, anzi, in molti casi ha rifiutato loro questa opzione. Pertanto, costoro (e sono la maggior parte) si trovano oggi nella situazione di non essere (dal punto di vista dei nostri accordi con la Jugoslavia) cittadini italiani.

E allora, che cosa sanciremmo in questo disegno di legge se lo approvassimo senza affrontare e cercare di risolvere questo nostro dubbio? Verremmo a sancire questa determinazione: che la maggior parte di coloro, che vorremmo far beneficiare da queste disposizioni, rimarrebbero esclusi da tale beneficio perché, accertando la loro nazionalità, troveremo che essi non sono ancora — per noi — cittadini italiani, in quanto la opzione da essi esercitata non è stata accolta dalla Jugoslavia. Credo di avere prospettata la mia perplessità e vorrei che su di essa il rappresentante del Ministero mi sapesse dire qualcosa.

In base agli articoli 2 dell'Accordo 23 maggio 1949, e 9 dell'allegato XIV del Trattato di pace, soltanto coloro che posseggono attualmente la cittadinanza italiana hanno diritto al risarcimento, mentre la gran massa dei profughi giuliani, venuta via dalla Jugoslavia — attualmente in Italia, — viene di fatto considerata di cittadinanza italiana, ma giuridicamente ancora non lo è, perché la Jugoslavia, probabilmente per una manovra di evidente interesse economico, non ha riconosciuto l'opzione.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1951

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Concordo per il rinvio della discussione ad altra seduta.

SCHIRATTI, *Relatore*. Non vorrei che si facesse una legge non avente poi applicazione pratica. La questione è assai delicata e sarebbe necessaria una clausola atta a risolvere il dubbio da me affacciato.

Desidererei che il rappresentante del Ministero del tesoro esaminasse con me la questione cui ora ho accennato.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il principio della cittadinanza italiana è quello che informa tutta l'applicazione delle norme sui danni di guerra.

SCHIRATTI, *Relatore*. Esatto. Quindi, ci faremo premura, il rappresentante del Ministero del tesoro ed io, di risolvere il problema.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, questo disegno di legge è all'esame della Commissione da parecchio tempo. Abbiamo avuto premure da tutte le parti. Attendevamo un nuovo testo che il Governo ci aveva promesso da tempo e che soltanto ora è pervenuto.

Ad un certo momento, siccome il Governo non si era fatto ancora parte diligente, ho posto all'ordine del giorno la discussione di questo disegno di legge. Adesso è stato chiesto il rinvio su una nuova difficoltà che è sorta.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il rinvio non è stato determinato dal dubbio espresso dall'onorevole Schiratti. La richiesta di rinvio è stata determinata dal fatto che i commissari hanno ricevuto ieri il testo e chiedono di poterlo esaminare.

PRESIDENTE. Mi dispiace onorevole Sottosegretario di dover insistere; ma è questo il caso che non un richiamo alla Commissione dev'essere fatto, ma semmai questa dovrebbe farlo. Il relatore ha prospettato una questione fondamentale, davanti alla quale relatore e Commissari rimangono perplessi. Ora, se l'onorevole Sottosegretario è in grado di togliere queste perplessità, possiamo anche andare avanti e vedere se accogliere o meno la richiesta dell'onorevole Costa. Il Governo è in grado di chiarire, ora, questo dubbio?

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Adesso no; ma nella prossima seduta sì.

PRESIDENTE. Allora proporrei di rinviare alla prossima seduta il seguito della discussione di questo disegno di legge. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Agevolazioni tributarie a favore dell'ente autonomo « La Biennale di Venezia » (2234).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Agevolazioni tributarie a favore dell'ente autonomo « La Biennale di Venezia » ».

L'onorevole Costa, relatore, ha facoltà di riferire.

COSTA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge tende ad esonerare la Biennale di Venezia dalla tassa dovuta allo Stato sulle assicurazioni da essa attuate contro gli incendi i furti, ecc., del materiale che ad essa viene inviato per le manifestazioni artistiche. Non so esattamente perchè a tali assicurazioni debba provvedere direttamente la Biennale e non coloro che inviano il materiale per le varie mostre, tanto più che i premi assicurativi da pagare non saranno tanto lievi, soprattutto le pellicole cinematografiche: credo che la Biennale si addossi tale onere per agevolare la partecipazione alle proprie manifestazioni.

Accordando tale esenzione, lo Stato potrebbe fare a meno di concedere il contributo che corrisponde alla Biennale. Contrariamente a quanto si dice nella relazione ministeriale, lo Stato non riceverà beneficio finanziario diretto, ma eviterà un giro di somme inutile: da una parte, infatti, eviterà il versamento del contributo, ma dall'altra non incasserà le tasse relative alle assicurazioni. A proposito poi della relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge, noto che in essa sono contenuti parecchi errori tecnici: si parla, ad esempio, di decreto — legge invece che di regolamenti ordinari.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Può darsi che sia stato un errore di stampa.

COSTA, *Relatore*. Circa il fatto che la Biennale di Venezia debba sostenere le spese di assicurazione per le opere che vengono esposte, devo supporre che la Biennale stessa provvede a dette spese per incoraggiare le esposizioni in genere. Concludo, dichiarandomi favorevole all'accoglimento del provvedimento. Aggiungo, infine, che la VI Commissione permanente (Istruzione) ha espresso parere favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame dell'articolo unico:

« L'Ente autonomo « La Biennale di Venezia » è ammesso a godere dell'esonerazione della imposta sulle assicurazioni di cui al regio

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1951

decreto 30 dicembre 1923, n. 3281, e successive modifiche, per le assicurazioni delle opere di arte figurativa, degli oggetti d'arte decorativa, delle pellicole cinematografiche ed in genere del materiale necessario all'allestimento delle manifestazioni artistiche organizzate dall'Ente stesso ai sensi di legge, sia in Italia che all'estero ».

Il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sul quale non sono stati presentati emendamenti, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Approvazione della Convenzione fra il Governo (Ministro delle finanze) e l'Ente Nazionale Risi per l'esercizio della vigilanza sul trasporto e trasferimento e sulla pilatura del riso. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2223).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione della Convenzione fra il Governo (Ministro delle finanze) e l'Ente nazionale Risi per l'esercizio della vigilanza sul trasporto e trasferimento e sulla pilatura del riso.

Prego l'onorevole Chiaramello di riferire su questo disegno di legge, già approvato dalla V Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato.

CHIARAMELLO, *Relatore*. Il presente disegno di legge contempla l'approvazione di una convenzione che viene rinnovata da 15 anni fra l'Ente Nazionale Risi e il Ministero delle finanze.

Con questa convenzione, stipulata nel 1949, è stato ridotto il contingente di personale che la guardia di finanza deve tenere presso l'Ente Risi. Si è avuta una forte riduzione di tale contingente, sia per quanto riguarda gli ufficiali subalterni, che i sottufficiali. Tutte le spese che la guardia di finanza sopporta per effetto di questa convenzione sono completamente a carico dell'Ente Risi.

Poiché non vi è aggravio di spesa a carico dello Stato e nello stesso tempo si favorisce detto Ente e per di più l'Amministrazione finanziaria si vede tutelata in quanto vengono controllati i diversi contributi, propongo che il disegno di legge sia approvato nel testo del Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

AMENDOLA PIETRO. Il Gruppo parlamentare al quale appartengo si asterrà dal votare questo disegno di legge. In primo luogo perché ci sembra un esempio di disordine amministrativo piuttosto grave il fatto che la convenzione stipulata in data 23 maggio 1951 abbia decorrenza dal 22 novembre 1949; in secondo luogo perché noi non approviamo che vengano usate le Forze armate per la tutela di interessi privati, anche se questi interessi siano controllati direttamente da un ente di diritto pubblico quale è l'Ente Risi.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART.

È approvata l'annessa convenzione stipulata dal Ministro per le finanze con il Commissario dell'Ente Nazionale Risi in data 23 maggio 1951, intesa a disciplinare il servizio di vigilanza sul trasporto e trasferimento e sulla pilatura del riso per conto del predetto Ente a decorrere dal 22 novembre 1949.

(È approvato).

ART. 2.

Il personale della Guardia di finanza indicato nell'articolo 1 della convenzione stessa è posto fuori organico dal 22 novembre 1949.

(È approvato).

Pongo in votazione l'allegato:

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1951

ALLEGATO.

CONVENZIONE FRA IL GOVERNO (MINISTRO DELLE FINANZE) E L'ENTE NAZIONALE RISI PER L'ESERCIZIO DELLA VIGILANZA SUL TRASPORTO E TRASFERIMENTO E SULLA PILATURA DEL RISO.

Addì 23 maggio 1951 in Roma, nel palazzo del Ministero delle finanze;
L'onorevole Ezio Vanoni, Ministro per le finanze, in rappresentanza del Governo;
e il signor G. Cantoni, Commissario dell'Ente Nazionale Risi, hanno concordato e stabilito quanto segue:

ART. 1.

Il servizio di vigilanza sul trasporto e trasferimento e sulla pilatura del riso, agli effetti del pagamento dei diritti di contratto di cui al decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183, è affidato, a far tempo dal 22 novembre 1949, al personale della Guardia di Finanza, indicato nella seguente tabella:

UFFICIALI:

Capitano	N.	1
Tenente o Sottotenente	»	1
		<hr/>
Totale ufficiali	N.	2
		<hr/> <hr/>

SOTTUFFICIALI:

Maresciallo maggiore	N.	1
Marescialli capi e ordinari	»	4
Brigadieri	»	8
Sottobrigadieri	»	10
		<hr/>
Totale sottufficiali	N.	23
		<hr/> <hr/>

MILITARI DI TRUPPA:

Finanzieri	N.	12
		<hr/>
Totale militari di truppa	N.	12
		<hr/> <hr/>

Il personale suddetto dipende da un Comando Servizio Risi, con sede a Milano, equiparato per ogni effetto ai Comandi di compagnia del Corpo, ed è ripartito in nuclei ed eventuali sottonuclei nelle sedi e per le circoscrizioni stabilite dal Comando generale su proposta dell'Ente interessato.

ART. 2.

Il personale di cui al precedente articolo 1 è posto fuori organico, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1557, ed è tenuto a disposizione dell'Ente Nazionale Risi per l'esercizio della vigilanza ad esso affidata.

ART. 3.

Il personale a disposizione dell'Ente conserva il proprio ordinamento amministrativo e disciplinare ed il trattamento economico del Corpo cui appartiene, secondo le disposizioni legislative e regolamentari.

La spesa relativa fa carico al bilancio dell'Ente, osservate le modalità di cui ai seguenti articoli.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1951

ART. 4.

Gli stipendi, le paghe e tutti gli altri assegni, contributi ed indennità, di qualsiasi genere — ivi compresi gli importi della razione viveri — spettante al personale della Guardia di Finanza a disposizione dell'Ente sono a carico dell'Ente medesimo nel loro importo lordo e sono pagati dall'Ufficio amministrazione della Legione di Milano al quale l'Ente stesso somministra i fondi necessari a trimestri anticipati.

Indipendentemente dai necessari conguagli da effettuarsi a trimestri maturati, i fondi trimestrali di cui al comma precedente sono fissati nella presuntiva somma di lire cinque milioni.

L'ufficiale relatore della Legione di Milano sottopone trimestralmente i documentati rendiconti delle spese eseguite con le anticipazioni dell'Ente all'approvazione del Comando generale, che provvede a trasmetterli all'Ente pagatore entro i primi quaranta giorni del trimestre successivo.

Le ritenute sono operate e versate dal menzionato Ufficio di amministrazione sotto i titoli rispettivamente stabiliti.

ART. 5.

Sono altresì a carico dell'Ente, con le modalità di cui al precedente articolo 4, le spese e relative indennità di tramutamento per i militari di qualsiasi grado destinati allo speciale servizio o da questo restituiti a quello ordinario del Corpo.

ART. 6.

Le spese per la prima vestizione e per le periodiche rinnovazioni del vestiario, nonché i premi di rafferma per i militari del Corpo messi a disposizione dell'Ente sono anticipate dallo Stato.

L'Ente rimborsa gli importi della spesa vestiario nella misura di una metà del prezzo degli oggetti di corredo forniti ai militari per ogni anno o frazione di un anno non inferiore ad un semestre di servizio prestato per conto dell'Ente dai militari stessi, e gli importi per i premi di rafferma nella misura di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio, trascurando la frazione di mese.

ART. 7.

L'Amministrazione finanziaria si impegna di accasermare i sottufficiali e militari di truppa a disposizione dell'Ente nei locali destinati ai reparti del servizio normale della Guardia di Finanza già esistenti nella sede di Milano. Per eventuale accasermamento del detto personale in altri locali della stessa sede od in altre sedi i necessari alloggi sono provveduti a cura e spese dell'Ente, e da esso designati previo assenso del Comando generale del Corpo.

ART. 8.

A titolo di rimborso spese per accasermamento, manutenzione di fabbricati, casermaggio, illuminazione e riscaldamento, disinfezioni e simili, secondo quanto è stabilito per il Corpo della Guardia di Finanza, l'Ente corrisponde all'Amministrazione finanziaria a trimestri posticipati, *un compenso giornaliero di lire venti* per ciascuno dei sottufficiali e militari di truppa a sua disposizione.

L'Amministrazione e l'Ente hanno diritto di chiedere la revisione della misura del compenso suddetto nel mese anteriore al compimento di ciascun anno di decorrenza della presente convenzione. Nel caso di variazioni la nuova aliquota avrà effetto dall'inizio dell'anno successivo.

ART. 9.

Sono poste a carico dell'Ente tutte le spese relative alla custodia, manutenzione, riparazione ed impiego degli automezzi messi dall'Ente a disposizione del personale del Corpo per l'esercizio della vigilanza, nonché le spese di assicurazione per danni verso terzi che dovessero verificarsi durante la vigilanza stessa.

Il personale autiere fornito dal Corpo osserverà, per la gestione e l'impiego degli automezzi, le norme regolamentari vigenti per il servizio automobilistico della Guardia di Finanza.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1951

ART. 10.

Al rimborso delle spese che lo Stato dovrà sostenere per il trattamento di quiescenza del personale, secondo le disposizioni legislative presenti e future, l'Ente corrisponde all'Amministrazione finanziaria, a trimestri posticipati, una somma pari al 15 per cento dell'importo lordo degli assegni pensionabili di cui al precedente articolo 4.

ART. 11.

Le somme corrispondenti ai rimborsi di cui agli articoli 6, 8 e 10 sono versate alla sezione della tesoreria di Milano, dall'ufficiale relatore di quella Legione, in base a liste di carico compilate dall'Ufficio di amministrazione legionale e trasmesse all'Ente per il tramite e previa revisione del Comando generale.

ART. 12.

Alle anticipazioni di cui all'articolo 4 e ai rimborsi di cui al precedente articolo, l'Ente provvede mediante vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia emessi a favore dei responsabili della cassa di riserva della Legione di Milano.

ART. 13.

È a carico dell'Amministrazione finanziaria il servizio delle armi e delle munizioni.

ART. 14.

Il servizio sanitario organizzato per il personale dei reparti ordinari del Corpo della Guardia di Finanza funziona anche per i militari a disposizione dell'Ente. Però al pagamento del compenso per i medici civili che prestassero servizio nel solo interesse dell'Ente, provvede, di volta in volta, l'Ente medesimo.

ART. 15.

La presente convenzione avrà la durata di tre anni con decorrenza dal 22 novembre 1949.

ART. 16.

La presente convenzione, redatta in tre esemplari, letta, accettata e sottoscritta dalle parti contraenti, sarà registrata a spese dell'Ente.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti stessi. (2113).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli istituti di previdenza e modifiche agli ordinamenti degli istituti stessi.

L'onorevole Mannironi, relatore, ha facoltà di riferire.

MANNIRONI, *Relatore*. Comunico ai colleghi che ho apportato numerosi emendamenti al disegno di legge in esame. Desidererei che tali modificazioni fossero portate a conoscenza

degli onorevoli colleghi. Si tratta di emendamenti che ho formulato d'intesa con il Governo e che tendono ad accogliere parte delle richieste avanzate dalle categorie interessate.

Riterrei, pertanto, opportuno rinviare la discussione del disegno di legge ad altra seduta.

PIERACCINI. Siccome vi sono emendamenti che, ovviamente, interessano determinate categorie sindacali, credo opportuno che si debba dare modo ai colleghi di prendere conoscenza degli emendamenti stessi prima di iniziare la discussione. Pertanto dichiaro di associarmi alla proposta di rinvio fatta dal relatore.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1951

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Trattamento di quiescenza degli insegnanti
elementari (Approvato dalla V Commissione
permanente del Senato) (1902).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Trattamento di quiescenza degli insegnanti elementari.

Ricordo che, nella precedente seduta del 9 maggio 1951, fu da me nominato un comitato per approfondire l'esame di questo disegno di legge già approvato dalla V Commissione (Finanze e tesoro) del Senato. Prego il relatore onorevole Turnaturi di riferire al riguardo.

TURNATURI, *Relatore*. Col disegno di legge n. 1902, oggetto del nostro esame, vengono estese agli insegnanti di ruolo le disposizioni relative al trattamento di quiescenza in vigore per gli impiegati civili dello Stato. Tale estensione, come ebbi occasione di dimostrare nella mia precedente relazione, appare ovvia e necessaria in quanto al personale predetto, fin dal 1° settembre 1942, è stata riconosciuta la qualifica di dipendente statale.

Come ha ricordato il nostro Presidente, nella precedente seduta del 9 maggio 1951, la nostra Commissione ritenne opportuno di nominare un Comitato composto da me e dai colleghi Cifaldi, Ferreri, Pieraccini e Sullo, per accertare se l'emendamento da me presentato in merito alla liquidazione del monte pensioni avesse fondamento o meno. Anzitutto il Comitato si pose un quesito: conveniva seguire il criterio adottato dal Senato, di attribuire cioè una quota parte della consistenza patrimoniale del monte pensioni all'E. N. P. A. S., per migliorare l'indennità di buonuscita da corrispondere agli insegnanti elementari, indipendentemente dalla sua misura, oppure, una volta accertato il fondamento della richiesta avanzata dalla classe magistrale, conveniva dare al problema una soluzione integrale?

E, adottando questa seconda soluzione, si doveva accordare il riconoscimento dei servizi anteriori al 1° settembre 1942 anche agli insegnanti collocati a riposo dal 1° ottobre 1948? Il Comitato, approfondita la questione, ritenne all'unanimità di dover proporre alla nostra Commissione la seconda soluzione. Ciò ritenne anzitutto per una valutazione di ordine morale: infatti, gli insegnanti elementari hanno versato, in più degli altri dipendenti statali, il 2 per cento delle loro retribuzioni, mentre secondo il sistema vigente verrebbero a percepire una indennità di buonuscita notevolmente inferiore. Inoltre, lo ritenne per

una questione di opportunità, in quanto, ammesso il principio di una integrazione dell'attuale misura della indennità, si è ravvisato opportuno equipararla a quella corrisposta agli altri dipendenti statali.

Per gli insegnanti collocati a riposo dal 1° ottobre 1948, poi, si è ritenuto di porli nelle stesse condizioni di quelli ancora in servizio, in quanto essi sono andati in pensione sotto il regime previsto dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1066, cui il presente disegno di legge si ispira. Conseguentemente, a nome del Comitato ho proposto vari emendamenti, con i quali si stabiliscono le modalità di riparto del patrimonio del monte pensioni risultante al 31 dicembre 1948.

In proposito, ritengo opportuno sottolineare che l'E. N. P. A. S. ha richiesto la somma di 7 miliardi e mezzo di lire per poter corrispondere agli insegnanti elementari l'indennità di buonuscita con il riconoscimento dei servizi anteriori al 1° settembre 1942 mentre la sezione autonoma degli istituti di previdenza per le pensioni da corrispondere al personale, rimasto amministrato da essa, ha richiesto 3 miliardi e 200 milioni, quali riserve matematiche: in totale, 10 miliardi e 700 milioni.

Poiché le disponibilità del Monte pensioni ammontano a lire 9.211.828.255, si è proposta una ripartizione proporzionale degli oneri relativi al minore ammontare di lire 1 miliardo 488.171.745, attribuendo all'E. N. P. A. S. la somma di lire 6 miliardi e 460 milioni e alla sezione autonoma quella di lire 2.751.828.255, in totale di lire 9.211.828.255.

Propongo pertanto che la Commissione sia chiamata a pronunciarsi innanzi tutto sulla questione pregiudiziale, se essa cioè ritenga o meno di accogliere la questione di principio proposta dal Comitato, ossia tale liquidazione del monte pensioni, salvo poi a passare alla discussione dei singoli articoli.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, vuole dare maggiori chiarimenti circa questa ripartizione?

TURNATURI, *Relatore*. Esistono 9 miliardi. Si deve ripartire questa somma tra lo Stato e la Sezione autonoma degli Istituti di Previdenza, così come prevede il disegno di legge governativo? Oppure si deve dividere questo patrimonio in tre parti, e cioè fra l'E. N. P. A. S., la Sezione autonoma e lo Stato?

La soluzione che noi proponiamo è un'altra: ripartire questo patrimonio in due quote, una da attribuire all'E. N. P. A. S. ed una alla citata Sezione autonoma.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1951

PRESIDENTE. Qual'è l'ammontare della somma che si toglierebbe allo Stato, adottando quest'ultima soluzione ?

TOSI. Circa 5 miliardi di lire.

TUDISCO. A me sembra che la prima questione da porre non sia questa, ma un'altra, e precisamente quella che ora dirò.

Occorre innanzi tutto stabilire se gli insegnanti elementari passati allo Stato debbano avere, per quanto riguarda la quiescenza, un trattamento analogo a quello degli altri impiegati dello Stato. La questione fondamentale è questa ed è da porre per prima in votazione; tutto il resto è consequenziale.

TURNATURI, *Relatore*. Aderisco alla proposta dell'onorevole Tudisco.

TOSI. Riassumendo esistono: un disegno di legge che ripartisce la somma tra lo Stato e la Sezione autonoma; una modifica del Senato che porta la suddivisione in tre parti: Stato, Sezione autonoma, E. N. P. A. S. e infine la proposta attuale, secondo cui la ripartizione va fatta tra la Sezione autonoma e l'E. N. P. A. S.

TUDISCO. Ho già detto che questa è una questione consequenziale.

PRESIDENTE. Non discuto che non sia un procedimento logico quello che suggerisce l'onorevole Tudisco; ma noi dobbiamo essere informati su tutti i lati del problema, e mi sembra troppo semplicistico porre la questione in tal modo. Noi ci dobbiamo preoccupare, anzi, dobbiamo tenere presente qual'è la situazione degli insegnanti.

Gli impiegati dello Stato sono nati con il loro stato giuridico, che i maestri elementari allora non avevano; ad un certo momento lo stato giuridico dei dipendenti statali venne esteso a questi ultimi. Ragionando per assurdo, potrebbe dirsi che, così facendo, gli insegnanti elementari verrebbero a godere dei particolari benefici ad essi accordati nel passato, quando li amministrava il monte pensioni, in aggiunta ai benefici che ora ad essi si concederebbero.

TUDISCO. A me sembra che il procedimento logico sia questo: noi possiamo stabilire il principio, per poi vedere se per questa categoria non si debbano, per un certo periodo, stabilire certi accomodamenti.

PIERACCINI. Ha ragione l'onorevole Tudisco quando dice che vi è un'esigenza fondamentale di giustizia. Può sembrare una soluzione semplicistica del problema; ma noi dobbiamo affrontarlo sotto questo punto di vista morale ed umano.

Si tratta di molte persone le quali, se approviamo il provvedimento così come il

Senato lo ha congegnato, verrebbero ad avere, dal 1948 fino al 1951, un trattamento di quiescenza di 40-50 mila lire.

La questione è questa: invece di detto trattamento limitato, qualora venisse accolto il criterio da noi suggerito, oltre alla quiescenza verrebbe dato agli insegnanti un trattamento di buonuscita di circa 150-200 mila lire.

Quindi, noi dobbiamo partire, innanzi tutto, da questo criterio fondamentale, e qui sono d'accordo con l'onorevole Tudisco. Si tratta di tanta povera gente, di tanti maestri che hanno dedicato la loro vita allo Stato: noi dobbiamo cioè vedere, dietro le fredde formule, gli uomini e la gente che soffre ed aspetta da anni ed anni questa soluzione.

Dice l'articolo 1: « A tutti gli insegnanti elementari di ruolo in servizio alle dipendenze dello Stato alla data del 1° ottobre 1948 e a quelli che verranno successivamente assunti o riassunti in ruolo, nonché alle loro famiglie, si applicano le disposizioni relative al trattamento di quiescenza vigenti per gli impiegati civili dello Stato ». Quindi, si intende che dal 1° ottobre 1948 deve esistere questa equiparazione. La questione è sorta perché nel trattamento di quiescenza — secondo una sottile interpretazione giuridica — non si dovrebbe comprendere la buonuscita.

Qui si ritorna alla questione posta dall'onorevole Presidente: se noi vogliamo dare anche questa buonuscita, qual'è l'onere per lo Stato? Potrebbero gli insegnanti venire a cumulare i vecchi ai nuovi benefici? A mio parere no. Occorre assicurare a tutti i pensionati uguale trattamento. Essendo ormai maestri inquadrati nella categoria degli impiegati dello Stato, non è giusto che abbiano una buonuscita inferiore.

Aggiungo che non vi è onere da parte dello Stato, e questo deve essere ben chiaro, perché i 9 miliardi di cui si tratta provengono dai versamenti fatti dai maestri.

FERRERI. Per essere precisi, il patrimonio del Monte è formato per metà da contributi dei maestri e per l'altra metà da contributi dello Stato.

PIERACCINI. A parte il modo come è stato costituito, si tratta di un patrimonio che appartiene ai maestri.

Se entriamo nell'ordine di idee del Senato, non regge più la soluzione da questo prospettata perché la soluzione logica comporta che, una volta accettato il principio che si tratti di un patrimonio dei maestri, non si vede perché non debba passare in tutto all'E. N. P. A. S., proprio per la logica del principio. Non si comprende la ragione per

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1951

cui accertato il principio, ci si fermi a metà strada.

In secondo luogo, se accettiamo questo criterio logico, lo Stato non deve versare nulla per garantire il pieno trattamento ai maestri, anche sotto il profilo della buonuscita: questo patrimonio passa all'E. N. P. A. S. Noi abbiamo avuto contatti con tale Istituto, il quale ci ha garantito che con questa soluzione può assicurare la buonuscita nei termini di eguaglianza con gli altri insegnanti.

Faccio presente che gli insegnanti pensionati dal 1948 in gran parte non hanno ancora ottenuto nulla e sono in attesa di un atto di elementare giustizia. Ora, non vedo la ragione perché il Governo si debba opporre alla soluzione da noi prospettata.

L'E. N. P. A. S. ci assicura che, con detta soluzione, senza chiedere ulteriori contributi allo Stato, garantisce questo trattamento di giustizia a tutti i maestri. Per tali ragioni prego la Commissione di accettare quanto il relatore ha proposto e quanto il Comitato, che rappresenta tutti i settori, ha deciso all'unanimità.

MANNIRONI. Desidererei un chiarimento. Il Senato ha ammesso il principio generale che ai maestri possa competere lo stesso trattamento di quiescenza, quindi anche l'indennità di buonuscita. Se il Senato ha ammesso questo principio, per quale ragione, nel ripartire il fondo residuo dei 9 miliardi, ha pensato soltanto a ripartirlo fra la sezione autonoma del monte pensioni e lo Stato, ignorando l'E.N.P.A.S.?

PIERACCINI. Il Senato non lo ha ignorato.

MANNIRONI. Lo ha ignorato in parte. Non ha attribuito all'E.N.P.A.S. tutto quello che gli sarebbe stato necessario per provvedere al pagamento dell'indennità di buonuscita spettante ai maestri.

TURNATURI, *Relatore*. Il Senato ritenne di restituire agli insegnanti elementari quello che essi avevano versato in più rispetto agli altri dipendenti statali, e ritenne di attribuire questa quota all'E.N.P.A.S. perché la versasse agli insegnanti elementari attraverso l'integrazione della quota di buonuscita loro spettante. Il senatore Tomè propose un emendamento con cui si attribuiva allo E.N.P.A.S. la quota di due miliardi e 200 milioni. Senonché il senatore Z li propose che, anziché attribuire all'E.N.P.A.S. questa somma, si dovesse attribuire ad esso una quota del fondo del monte pensioni risultante al 31 dicembre 1948. Il Senato ritenne di attribuire un miliardo e 350 milioni, all'incremento del

fondo per l'indennità di buonuscita agli insegnanti elementari. E siccome detta indennità di buonuscita per gli anni durante i quali i maestri avevano versato il loro contributo al fondo di previdenza dell'E.N.P.A.S. si aggirava dalle 200 mila alle 400 mila lire annue, con quel miliardo e 350 milioni tale indennità sarebbe stata proporzionalmente aumentata, in considerazione che gli insegnanti sono oltre 130 mila.

TUDISCO. Desidererei conoscere a quale titolo il Senato avrebbe assegnato allo Stato una determinata quota del fondo residuo del monte pensioni.

TURNATURI, *Relatore*. Il titolo è questo. Siccome il fondo del monte pensioni è stato creato con i contributi degli insegnanti e siccome lo Stato si è addossato l'onere del pagamento delle pensioni agli stessi, la quota dovrebbe servire a compensare lo Stato degli oneri latenti per il pagamento di dette pensioni. Questo è il criterio che il Senato ha seguito.

Vorrei anche aggiungere che la Commissione di ratifica della Camera per ben due volte nel ratificare il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1066, apportò delle modificazioni sostanziali, in quanto la nostra Commissione ritenne opportuno di dividere il patrimonio del Monte pensioni in due parti: una quota alla sezione autonoma e una quota allo E.N.P.A.S., seguendo il criterio che io ora propongo. Questo è un precedente legislativo che la Commissione finanze e tesoro non può e non deve ignorare. Quando la Camera adottò per la prima volta questo criterio, il Senato lo respinse. La nostra Commissione ritenne di insistere nel proprio punto di vista, ratificando il decreto legislativo 7 maggio 1948 con le modificazioni di cui ho fatto cenno.

PRESIDENTE. Vorrei sapere se nella somma a carico del fondo pensioni vi era calcolata soltanto la pensione...

FERRERI. Vi è da chiarire che in questi ultimi anni, cioè dal 1942 in poi, il Monte corrispondeva la pensione e l'E.N.P.A.S., in misura ridotta, corrispondeva l'indennità di buonuscita. Cioè le sorgenti di detto trattamento di quiescenza erano due.

PRESIDENTE. Dunque si tratta di stabilire che la somma residua può essere versata all'E. N. P. A. S. al fine di pagare la buonuscita agli insegnanti.

DE MARTINO FRANCESCO. Il rilievo dell'onorevole Tudisco ha la sua importanza. Se sono bene informato, dal 1948 gli insegnanti sono considerati come statali; però ad essi

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1951

non è stata corrisposta l'indennità di buonuscita, che viene invece corrisposta agli altri statali. Questo si riferisce al periodo che va dal 1948 al 1951, perché da oggi in poi il Governo riconosce che quelli che verranno collocati a riposo dopo questa data avranno anche la buonuscita.

TURNATURI, *Relatore*. Questo però riguarda i nuovi assunti. L'indennità sarà corrisposta per coloro che sono stati assunti dal 1942. Ma per gli insegnanti che nel 1942 hanno già 20 anni di servizio, la buonuscita sarà pagata dal 1942 ad oggi, mentre i 20 anni precedenti non vengono valutati.

DE MARTINO FRANCESCO. Oggi vi sarebbero allora due categorie. Abbiamo i pensionati più anziani ai quali viene corrisposto un trattamento di quiescenza minore di quello che verrà corrisposto ai maestri che hanno il vantaggio di essere più giovani. Questa è la situazione di fatto. Di fronte a questa situazione, i nostri colleghi del Comitato che ha esaminato questa legge si sono preoccupati dell'iniustizia che si viene a creare. Nel momento in cui si riconosce che ai maestri elementari deve essere corrisposto un trattamento eguale a tutti gli altri statali, in questa stessa categoria si stabilisce una distinzione. I più vecchi hanno un trattamento di quiescenza senza la buonuscita.

Pertanto vi è da domandarsi se si ritenga giusto che nella categoria dei maestri vi sia questa distinzione, per cui ai più vecchi si concede un trattamento inferiore a quello dei colleghi più giovani. Ora, se la proposta del Comitato permette di superare questa questione, penso che la Commissione in linea di principio non dovrebbe avere difficoltà ad accogliere tale proposta. Mi rendo conto della preoccupazione finanziaria del nostro Presidente che dice: dal momento che lo Stato ha assunto l'onere e ha incamerato i fondi del monte pensioni, perché volete che una parte di questi fondi, invece di essere destinata a pagare le pensioni, sia destinata ad altri scopi?

Però queste preoccupazioni di ordine finanziario non sono tali da giustificare il mantenimento di una simile situazione la quale non può essere giustificata dal momento che si vuole equiparare il trattamento dei maestri elementari a quello degli statali.

Ecco perché appoggio la proposta del collega onorevole Tudisco e dei colleghi del Comitato.

FERRERI. A me pare che il collega onorevole Tudisco, con la sua proposta, annulli, perché si appoggia ad altro criterio,

tutto il lavoro e la direttiva del Comitato, in quanto dice: ammesso il fatto che la copertura si rintracci tutta nei fondi del monte pensioni, o si rintracci in parte (e questa circostanza è estranea), ammettiamo il principio che « trattamento di quiescenza » significhi senz'altro comprendere anche il trattamento di buona uscita e pertanto modificiamo il concetto della legge del 1942. E aggiunge: questa buona uscita sia data ai maestri qualunque sia l'anzianità e l'inizio del loro servizio.

Mi pare che, se accettiamo di portare la discussione su questo tema, tutto il rimanente elaborato dalla Commissione avrebbe interesse sussidiario perché interverrebbe solo al momento in cui dovremmo chiederci come coprire l'onere. Quindi, se si volesse fare una scelta preliminare, bisognerebbe farla con questo criterio: ossia che la relazione dell'onorevole Turnaturi è stata fatta non conoscendo il nuovo orientamento esposto dal collega onorevole Tudisco.

PRESIDENTE. Vorrei dedurre una conseguenza logica da quanto dice l'onorevole Ferreri: se accettiamo il principio in linea generale, si può verificare il fatto che non siano sufficienti le somme versate all'E. N. P. A. S.

TURNATURI, *Relatore*. Le somme sono sufficienti.

MARTINELLI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Devo innanzi tutto esprimere una considerazione pregiudiziale alla quale concisamente, già hanno fatto cenno alcuni e cioè che l'oggetto del disegno di legge è il trattamento di quiescenza degli insegnanti elementari e non posso convenire nella considerazione che il trattamento di quiescenza comprenda anche quel trattamento che è comunemente denominato trattamento di previdenza. Il trattamento di quiescenza si riferisce unicamente alla pensione o alla indennità sostitutiva. I precedenti legislativi sono chiari in proposito: ogni qual volta il legislatore ha voluto riferirsi, oltre che al trattamento di quiescenza, anche al trattamento di previdenza, lo ha detto chiaramente. Per esempio, la legge 29 aprile 1949, n. 221, indica nel titolo « nuove disposizioni sulla liquidazione del trattamento di quiescenza » e non si riferisce affatto alla indennità di buona uscita. E così anche il decreto legislativo 13 agosto 1947, n. 833, recante « Miglioramenti sui trattamenti di quiescenza » riguarda solamente la materia della pensione o della indennità *una tantum* sostitutiva della pensione. Invece, quando il legislatore ha voluto regolare anche il trattamento di

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1951

previdenza, lo ha detto chiaramente; per esempio, il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, dispone all'articolo 4 che al personale dei ruoli speciali transitori si applicano le norme « sul trattamento di quiescenza e di previdenza » degli impiegati di ruolo. E così pure la legge 24 maggio 1951, n. 392, sulle competenze della magistratura, che, nel testo e nel titolo dell'articolo 11, fa cenno al trattamento di quiescenza e di previdenza.

Quindi, pregiudizialmente, mi permetto di far presente che dovremmo chiaramente mutare anche la denominazione del disegno di legge, la quale ancor oggi indica: trattamento di quiescenza agli insegnanti elementari.

Detto ciò, debbo ricordare che il trattamento di previdenza non fa carico allo Stato ma all'opera di previdenza del personale civile e militare dello Stato, incorporata ora nell'E. N. P. A. S., e l'E. N. P. A. S. amministra il fondo con le norme attuariali. E debbo soggiungere che l'E. N. P. A. S., se dovesse assumersi anche l'onere del trattamento di previdenza, nella misura ora proposta, senza avere ottenuto i contributi relativi ai periodi di riconoscimento, comprometterebbe l'equilibrio tecnico finanziario della sua gestione.

Prego, poi, gli onorevoli componenti della Commissione di valutare attentamente il criterio in base al quale è stata regolata, nel testo del disegno di legge presentato dal Governo, il 22 marzo 1950 la materia della successione del patrimonio del Monte pensioni al 31 ottobre 1948. Considerato che i contributi che sono andati a costituire il patrimonio del Monte, corrisposti dai maestri, dagli enti, e dallo Stato, furono versati per il trattamento di quiescenza e non di previdenza, fu prevista una destinazione di questo genere: gli oneri per servizi di quiescenza per i dipendenti dagli asili infantili e scuole pareggiate, per i quali non venne provveduto alla perequazione di trattamento coi dipendenti statali, sono stati attribuiti ad una sezione autonoma per le pensioni degli insegnanti, della cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli enti locali. Tali oneri furono valutati, in relazione al trattamento di quiescenza vigente al 31 ottobre 1948, a circa 3.200 milioni; qualora invece si avessero a considerare gli ulteriori miglioramenti apportati agli insegnanti pensionati degli asili e delle scuole parificate, le riserve matematiche dovrebbero superare i 5 miliardi. Per tutti gli altri aventi diritto alla pensione (maestri di ruolo e non di ruolo),

essendosi lo Stato assunto ogni onere di quiescenza, parve conseguente riconoscere che il residuo patrimonio del cessato Monte pensioni, una volta dedotta la riserva per la sezione autonoma, dovesse essere per intero devoluto allo Stato. Quindi, il patrimonio al 31 dicembre 1948 del Monte pensioni, assicurata la copertura delle prestazioni dovute dalla sezione autonoma dovrebbe, in conformità al disegno di legge, passare allo Stato, il quale è in effetto il successore negli oneri.

Il Senato, a titolo di riguardo (così appare in sostanza dalla discussione svoltasi presso la Commissione finanze e tesoro dell'altro ramo del Parlamento) e di benevolenza verso questa categoria di insegnanti, ha approvato la destinazione di 1.650 milioni del patrimonio al 31 ottobre 1948 del Monte pensione, all'E. N. P. A. S. al fine di migliorare il trattamento di buonuscita, ai maestri, per i servizi resi prima del 1942, servizi durante i quali non vi fu iscrizione e, quindi, non vi fu alcun versamento di contributi.

DE MARTINO FRANCESCO. È un provvedimento equitativo; è un elemento di equità nella legge.

MARTINELLI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Debbo dire che la tesi così autorevolmente esposta dal collega onorevole Turnaturi e da altri, secondo cui si sia dal 1942 al 1948 pagato in più di quanto era dovuto dai dipendenti statali, pur essendo materialmente valida nella sua espressione, non tiene conto di un fatto: che vi era diversità di trattamento di quiescenza fra i dipendenti statali e coloro che godevano del servizio del Monte pensioni per i maestri. Basta considerare che la pensione massima del Monte era pari all'intera media degli stipendi del miglior triennio di servizio, mentre la pensione massima degli statali era pari soltanto ai quattro quinti della media degli stipendi dell'ultimo triennio di servizio. Quindi, taluni degli iscritti al Monte pensioni son venuti a percepire un trattamento di quiescenza superiore a quello degli statali.

DE MARTINO FRANCESCO. Superiore da questo punto di vista, ma in realtà minore!

MARTINELLI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Bisogna tener presente anche questa considerazione: i maestri che non sono andati in quiescenza in questo periodo e non hanno quindi goduto di questo possibile migliore trattamento, non possono non considerare che il Monte pensioni era regolato con i principi della mutualità, e cioè gli

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1951

iscritti concorrevano al di là del principio del netto ricavo.

Questi sono i motivi per i quali, a nome del Governo, chiedo alla Commissione di volere approvare il criterio adottato nell'articolo 27 del disegno di legge nel testo trasmesso dal Senato.

Mi riservo di esprimere altre considerazioni in sede di discussione dei singoli articoli.

TURNATURI, Relatore. Vorrei fare rilevare all'onorevole Sottosegretario che la questione pregiudiziale da lui mossa ha soltanto un valore formale. Se nella intitolazione del disegno di legge si parla di trattamento di quiescenza agli insegnanti elementari, e se nel testo poi si tratta non soltanto di questo, ma anche del trattamento di previdenza, possiamo benissimo modificare così tale intitolazione: « Trattamento di quiescenza e di previdenza » e la questione formale vien subito superata.

Ma io credo che la preoccupazione dell'onorevole Sottosegretario sia diversa, e cioè che la questione di fondo sia quella della ripartizione del Monte pensioni.

Anzitutto, per quanto riguarda la richiesta degli Istituti di previdenza per garantire le riserve matematiche necessarie a corrispondere le pensioni ai propri amministrati, effettivamente la somma che il Sottosegretario ha indicato è esatta. Però vorrei fare rilevare qui che il Governo, quando il Senato attribuì agli Istituti di previdenza la somma di due miliardi per garantire le riserve matematiche, e la quota restante l'attribuì allo Stato, non ebbe l'eccessiva preoccupazione che ha oggi nei riguardi degli Istituti di previdenza, perché allora il Senato (è opportuno che lo ricordi) attribuì agli Istituti stessi, per costituire il fondo delle riserve matematiche, soltanto due miliardi. Né il rappresentante del Governo avanzò riserve al riguardo.

Questo per la storia.

Poi, vorrei rilevare ancora che se è vero che gli insegnanti elementari hanno beneficiato di un migliore trattamento di quiescenza, e quindi vi sarebbe stato il compenso per la maggiore quota versata, è anche vero che con questo nuovo sistema le agevolazioni stesse vengono a cessare. E poiché i maestri verrebbero a perdere tutte queste contropartite è giusto che essi abbiano un compenso attraverso l'integrazione della indennità di buonuscita.

Quindi, l'argomentazione dell'onorevole Sottosegretario quando dice che gli insegnanti elementari venivano allora ad avere un trattamento di quiescenza migliore, serve alla

nostra tesi e non a quella del Governo, in quanto diamo agli insegnanti elementari, attraverso un altro provvedimento, in certo qual modo quello che essi vengono a perdere avendo il trattamento di quiescenza dei dipendenti statali.

Vorrei, ancora, sottolineare alla Commissione (tratto il problema soltanto di sfuggita, perché è molto profondo e ci porterebbe molto lontano) che il patrimonio del Monte pensioni fu costituito con i contributi versati dallo Stato e dagli insegnanti, ma che questi contributi erano fatti in moneta avente un determinato valore. Oggi, se il patrimonio del Monte pensioni dovesse essere rivalutato, dovrebbe ammontare a centinaia di miliardi. Ciò, il Governo e la Commissione finanze e tesoro non devono sottovalutarlo.

Per tutte queste considerazioni, mi permetto di insistere nella mia proposta integrata da quella dell'onorevole Tudisco: che la Commissione si pronunzi sulla questione pregiudiziale. Quanto al modo di risolvere il problema, io ho formulato degli articoli che ritengo idonei alla bisogna.

SULLO. Il Comitato nominato dal Presidente della Commissione ha esaminato tutti i punti di vista; il punto di vista morale, quello giuridico e quello economico finanziario ed è giunto ad una conclusione con un notevole senso di responsabilità.

Ho ascoltato ora le argomentazioni dell'onorevole Sottosegretario e debbo senz'altro affermare che per nulla esse mi hanno convinto che la tesi del Comitato è sbagliata, sia in senso generale, che in senso particolare. Per nulla mi ha convinto, per esempio, l'appunto che, in sostanza, il Sottosegretario ha fatto indirettamente ai nostri colleghi del Senato di non avere modificato il titolo della legge, perché in realtà questo diventa un appunto alla tecnica giuridica dell'altro ramo del Parlamento e non ritengo che ciò abbia un fondamento sostanziale. Il Governo non aveva errato presentando al Parlamento il disegno di legge con l'attuale titolo perché di previdenza nel testo originario del disegno di legge non se ne parlava. Il Senato vi ha introdotto un articolo nel quale si parla di previdenza ed ha dimenticato di modificare anche il titolo della legge nel senso che non ha ricordato che l'articolo 27 riguarda il trattamento di previdenza. Quindi, questa omissione del termine « previdenza » non può diventare un argomento, né in senso giuridico, né in senso morale per affermare che, non avendo il Senato mutato il titolo, la previdenza non c'entra. Il Senato ha tanto

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1951

sentito la necessità di mutare la sostanza del disegno di legge che vi ha introdotto l'articolo 27.

Ora, discutiamo la sostanza di detto articolo. Che cosa vuol dire che il Senato ad un certo momento ha stabilito di dare all'E. N. P. A. S. un miliardo e 650 milioni per integrare ciò che sarebbe spettato ai maestri elementari in base allo stipendio su cui è avvenuta la trattenuta dell'opera di previdenza? In pratica vuol dire che l'E. N. P. A. S. a suo modo e a suo piacimento, con calcoli che pure ignoriamo, darà con tale somma un arretrato agli effetti della previdenza. Vi pare che questo sia un modo di sistemare una questione? O i maestri elementari questo diritto hanno, ed è diritto morale, e allora dobbiamo trovare lo strumento finanziario per farlo diventare concreto e reale, o questo diritto non hanno ed allora è giusta la tesi del Governo; ma è evidente che la istanza del Senato non si può fermare a metà strada, ché la parificazione degli insegnanti elementari agli statali non si può fermare a tale punto. I maestri elementari hanno da molti anni lo stesso trattamento degli statali, per quanto riguarda il trattamento di quiescenza, ma il trattamento di previdenza è solo in parte uguale a quello degli statali.

Ora, ci troviamo di fronte a un problema non insolubile, perché non ci troviamo neppure dinanzi alle difficoltà dell'articolo 81 della Costituzione. Questo disegno di legge dice: Io Stato, dal momento che ho dato un trattamento di quiescenza agli insegnanti elementari pari a quello degli statali, come contropartita mi prendo questa entrata dal Monte pensioni che non mi spetterebbe. Ed allora perché tutto questo patrimonio del monte non deve servire per integrare la capitalizzazione sotto tutti i riflessi, anche sotto quello della previdenza? Qui l'articolo 81 non c'entra. Possiamo tranquillamente dire: dal momento che la statizzazione deve essere completa e dal momento che esiste un fondo che non è ancora giuridicamente di nessuno (non è dello Stato), facciamo in modo che lo Stato, attraverso l'E. N. P. A. S., adempia all'ultima funzione, che è quella della previdenza. Avremo così l'equiparazione al cento per cento degli insegnanti agli altri impiegati dello Stato.

Quindi, le proposte del relatore sono non solo accettabili, ma formalmente poco emendabili, rappresentano quasi un grado di perfezione di tecnica legislativa.

In ogni caso, aderisco a votare sul principio che l'adeguamento debba estendersi

anche alla previdenza, utilizzando il fondo del Monte. Una volta stabilito questo principio propongo di passare all'esame degli articoli.

DE MARTINO ALBERTO. Faccio presente che io sono l'autore della istituzione della buonuscita la quale fu prima concessa ai ferrovieri e successivamente estesa agli altri impiegati dello Stato. Ciò è avvenuto, per quanto riguarda i ferrovieri, nel 1913 attraverso la legge Sacchi. Allorquando fu istituita la buonuscita godettero di tale vantaggio anche coloro che non avevano fatto alcun versamento al riguardo, essendo stato solo allora approvata la legge. Lo stesso criterio ha tenuto il Governo quando ha esteso la buonuscita ai pensionati dello Stato. Costoro, senza aver versato nulla, hanno liquidato la buonuscita.

Tale è il caso attuale per quanto riguarda i maestri elementari ed è logico che quella somma, versata dai maestri elementari per il trattamento di quiescenza, vada all'E. N. P. A. S. per poter pagare la buonuscita ai maestri pensionati. Con quale diritto lo Stato vuole incamerare le somme versate? Lo Stato non ha una cassa pensioni, non l'ha mai avuta, non l'ha mai istituita, contrariamente a quanto esiste già per i ferrovieri ed esisteva per i maestri elementari. Lo Stato non ha per questo servizio un bilancio apposito. Quindi, quale onere si addossa? Esso paga le pensioni con quello che viene trattenuto ai funzionari in attività di servizio, aggiungendo da parte sua delle somme integrative. Quindi, allo Stato nulla spetta, perché, ripeto, non ha una vera cassa pensioni. Per tale ragione, tutto quanto è stato accumulato dai maestri elementari deve andare all'E. N. P. A. S. per far fronte alle pensioni che dovrà pagare.

TUDISCO. Onorevole Presidente, vorrei a questo punto pregarla di considerare se non sia il caso ormai di mettere in votazione la proposta da me fatta, perché i validi contributi portati dai colleghi alla mia proposta, formulata in modo assai semplice, almeno nella sua espressione primitiva, non si è poi dimostrata tale. Abbiamo purtroppo nel nostro Paese questa straordinaria caratteristica: di avere cose imperfette soltanto per non avere il coraggio di affrontarle.

In particolar modo mi riferisco a due argomenti veramente inequivocabili portati dal collega onorevole Turnaturi, e tanto bene ripresi dai colleghi onorevoli Sullo e De Martino Alberto. Dobbiamo anche noi inoltrarci in questa questione? Ritengo di no.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1951

Nel corso della discussione non è escluso che in una norma generale si inserisca una questione transitoria. Ma non ci possiamo oggi esimere dal risolvere la questione di principio.

PRESIDENTE. Se ho ben capito, ella, onorevole Tudisco, vorrebbe porre in votazione il principio secondo il quale i maestri elementari debbono avere l'identico trattamento degli altri impiegati dello Stato, sia per quanto riguarda la quiescenza che per quanto concerne la buonuscita.

PIERACCINI. Sarebbe il caso di proporre e votare un ordine del giorno in cui fosse detto che la Commissione finanze e tesoro, prima di passare all'esame degli articoli di questa legge, approva il criterio che l'estensione dell'uguaglianza di trattamento tra gli impiegati statali e i maestri debba intendersi esteso sia al trattamento di quiescenza che al trattamento di previdenza.

SULLO. Concordo.

TOSI. Se ho ben capito, il principio vale dal 1948 in poi, lasciando in condizione di evidente inferiorità e sperequazione coloro che sono andati in pensione dal 1942 al 1948. Così, nell'intento di compiere un atto di giustizia verso i primi, compiremmo un atto di scarsa equità verso coloro che sono stati precedentemente collocati a riposo.

DE MARTINO ALBERTO. Evidentemente, la decorrenza non può, onorevole Tosi, essere anteriore alla data della pubblicazione della legge che riguarda la buonuscita. La questione sarebbe troppo importante e non sarebbe possibile farvi fronte anche finanziariamente.

MANNIRONI. Mi dichiaro d'accordo sul principio generale caldeggiato dagli onorevoli Pieraccini, De Martino Alberto ed altri. Desidererei, tuttavia, sapere se i 9 miliardi che costituiscono il fondo dell'E. N. P. A. S. siano sufficienti a far fronte a tale onere.

TURNATURI, Relatore. Naturalmente, altrimenti il principio non sarebbe stato proposto.

MANNIRONI. Con questa tranquillizzante assicurazione, io voterò senza riserve l'ordine del giorno preannunciato dall'onorevole Pieraccini.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
CASTELLI AVOLIO

PRESIDENTE. Gli onorevoli Turnaturi, Pieraccini, Tudisco, Sullo, Ferreri, Biasutti, De Martino Francesco, De Martino Alberto, Chiaramello, Arcangeli, Amendola Pietro e

Vicentini hanno presentato il seguente ordine del giorno:

«La IV Commissione, finanze e tesoro, della Camera dei deputati, nel passare all'esame dei singoli articoli del disegno di legge n. 1902, concernente il trattamento di quiescenza degli insegnanti elementari, approva il seguente criterio: gli insegnanti elementari abbiano diritto al trattamento di previdenza integrale calcolato in base agli anni di servizio prestato, anche anteriormente al 1942 e che a tal fine l'E. N. P. A. S. debba essere messo in grado di far fronte agli oneri da ciò derivanti».

MARTINELLI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Questo ordine del giorno implica l'inclusione nel trattamento di quiescenza delle prestazioni previdenziali. Esso, infatti, è stato presentato nel corso della discussione del disegno di legge che riguarda appunto il trattamento di quiescenza dei maestri elementari. Tale principio, a mio avviso, è difforme dall'attuale situazione giuridica e dovrà essere posto all'ordine del giorno, per le sue conseguenze, in modo esplicito...

SULLO. Su questo punto non sono d'accordo.

MARTINELLI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Non credo che si possa adottare una deliberazione, la cui portata di carattere giuridico mi sembra che vada bene al di là di quei limiti entro i quali taluni vorrebbero mantenerla. Soggiungo, inoltre, che le conseguenze di ordine giuridico, alle quali porterebbe l'accoglimento di questo principio sono tali da costringere il Governo a chiedere, a norma del regolamento, il rinvio della discussione su questo specifico argomento, in modo da poter commisurare le conseguenze finanziarie che deriverebbero dall'adozione del principio di carattere generale che si vorrebbe inserire nella legge in esame. Nell'ipotesi, poi, che si voglia apportare all'ordine del giorno Turnaturi un emendamento che limiti l'applicazione di questo principio, nell'ipotesi, cioè, che si voglia ridurre l'estensione del trattamento di previdenza ai maestri limitatamente alla somma residua del patrimonio del Monte pensioni, il Governo, anche in tale ipotesi, non potrebbe che esprimere avviso contrario, in considerazione che le norme che regolavano la gestione del Monte stesso si riferivano esclusivamente al trattamento di quiescenza e non a quello previdenziale d'indennità di buonuscita; solo accetta, in via di benevola transazione, per gli stessi criteri cui

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1951

si è ispirato il Senato, la devoluzione di milioni 1.650 di lire all'E. N. P. A. S.

ARCANGELI. Mi permetto di osservare all'onorevole Sottosegretario che quanto egli ha affermato non mi sembra perfettamente esatto, e cioè che non può essere discusso oggi quest'ordine del giorno, in quanto non ne risulterebbe chiaro l'oggetto. Mi sembra questa una cosa che non risponda esattamente alla prassi parlamentare. Un ordine del giorno scaturisce generalmente dalla discussione, ed è appunto per questo che noi ora discutiamo il principio proposto, per poi passare all'esame degli articoli. Non posso essere pertanto favorevole alla tesi del rappresentante del Governo. Per quanto riguarda poi l'estensione del trattamento di previdenza e quiescenza dei dipendenti statali ai maestri, faccio presente che vi è stata già al Senato una deliberazione in proposito; era in quella sede che il Governo avrebbe dovuto opporsi. Noi non facciamo altro che percorrere quella stessa strada e continuare quella collaborazione legislativa, normale fra i due rami del Parlamento.

FERRERI. Dichiaro fin da adesso che voterò questo ordine del giorno, il quale, come ho detto in precedenza, non utilizza, se non indirettamente, tutto il lavoro e tutta l'impostazione che la Commissione ha ritenuto di dare ai suoi lavori; e si riallaccia a quanto ha già illustrato l'onorevole Tudisco. Io ho firmato l'ordine del giorno nella sua ultima edizione dalla quale risulta chiaro che la sorte del patrimonio netto del Monte pensione per i maestri per ora non è posta in discussione. Tuttavia, il patrimonio è stato costituito con il concorso contemporaneo e del tesoro e degli interessati e quindi questa circostanza dà allo Stato una specie di signoria sul patrimonio netto, cosa che noi non possiamo non tener presente. Inoltre, deve essere tenuto in conto il fatto (ed è stata questa una delle ragioni che mi hanno indotto a firmare l'ordine del giorno nella sua ultima edizione) che beneficiario, almeno parziale, di questo patrimonio netto dovrebbe essere l'E. N. P. A. S. del quale abbiamo più volte discusso e sul quale abbiamo sentito formulare, talvolta, giudizi non del tutto tranquillanti. Nel risolvere questa questione, dobbiamo preoccuparci che le somme destinate ai maestri, non siano da questo Istituto ritirate e utilizzate per altri suoi bisogni ed altre sue esigenze. D'altra parte, anche per il Monte pensioni, in base al decreto legislativo n. 1066 del 1948, resta una gestione residua, e noi non possiamo passare allo Stato i

dieci miliardi del Monte, dimenticando che vi è un gruppo di maestri che continua ad essere amministrato dal Monte pensioni in sezione autonoma. Ecco perché si propone di approvare il principio liberato da qualsiasi questione accessoria. Infine, l'E. N. P. A. S., se dovrà provvedere anche all'indennità di buonuscita integrale ai maestri, potrebbe esser coperto anche con versamenti di rate periodiche regolabili. Questo Istituto, come tutti gli altri, del resto, è un po' in crisi a causa della inflazione monetaria e tutti gli istituti, tuttavia, stanno appunto ricostituendo il loro patrimonio e le loro riserve. Ecco le ragioni per le quali ho firmato l'ordine del giorno.

CORBINO. Onorevoli colleghi, ho l'impressione che sulla questione prospettata ci si debba riflettere ancora un po', perché già gli stessi firmatari dell'ordine del giorno hanno incominciato a prospettare delle riserve... Che si aggiungono a quelle del Governo. Noi non possiamo certamente votare la legge questa mattina. Allora, diamo tempo al rappresentante del Governo di esaminare a fondo le conseguenze finanziarie che deriverebbero se il principio venisse accolto. Ho l'impressione che si voglia fare un esame un po' precipitato della questione, senza tener conto delle riserve che hanno prospettato gli stessi firmatari dell'ordine del giorno.

FERRERI. Non credo che da quanto ho detto si possa desumere che abbia fatto delle riserve.

CORBINO. Dichiaro, comunque, che voterò contro l'ordine del giorno.

MARTINELLI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Aderisco senz'altro alla proposta dell'onorevole Corbino, e torno a ribadire le considerazioni che ho esposto poc'anzi. Nell'ordine del giorno presentato si afferma un principio generale che si riferisce all'estensione del trattamento previdenziale e assistenziale, accordato agli impiegati statali, per il periodo nel quale i maestri non hanno versato contributi per la buonuscita. Si afferma, inoltre, che l'E. N. P. A. S. deve essere messo in grado di far fronte agli oneri che deriverebbero da questa legge. Ho già dichiarato di non trovarmi, in questo momento, nella possibilità di fornire indicazioni circa l'entità degli oneri che comporterebbe l'accoglimento di questa proposta, tuttavia temo che il riconoscimento del principio generale al quale ho fatto cenno nelle mie precedenti dichiarazioni, porti a conseguenze di ordine finanziario tali da preoccupare il Governo. Nel chiedere alla Commissione un rinvio, onde essere messo in condi-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1951

zione di poter riferire più concretamente, non credo di chiedere cosa irragionevole.

SULLO. Io pregherei l'onorevole Corbino di non insistere sulla sua proposta di sospensiva. È per lo meno un mese e mezzo che teniamo continue riunioni con il rappresentante del Governo per uscire fuori da questo pelago e giungere alla riva. In realtà, non ne usciremo mai fuori se non cominceremo a basarci e a ragionare in concreto su quella che è l'opera previdenziale dell'E. N. P. A. S., soprattutto ai fini di corrispondere la buona uscita, e fissare il principio che deve essere accolto. Le determinazioni tecniche e l'onere che l'opera di previdenza dell'E. N. P. A. S. deve sostenere, hanno bisogno indubbiamente di essere studiati; ma il Governo deve avere una direttiva su tali questioni dalla Commissione parlamentare.

In realtà, quando si dice E. N. P. A. S. si pensa al settore sanitario assistenziale, ma la gestione della previdenza è tutt'altra cosa ed ha anche un suo bilancio autonomo. Quindi, non vi è il timore che certi fondi, che debbono servire per un settore, possano servire per un altro.

Se noi stabiliamo che la previdenza debba essere data integralmente ai maestri elementari, noi formuliamo un principio. Le richieste possono essere contenute nell'ambito del Monte pensioni e si provvederà con la consistenza patrimoniale di esso superando così l'ostacolo dell'articolo 81 della Costituzione. Certamente le richieste dell'E. N. P. A. S. devono essere contenute nei limiti della consistenza patrimoniale. Qualora venga dimostrato che l'E. N. P. A. S. chiede troppo, si potrà fare un taglio rispetto a questa richiesta. Sono perciò contro la proposta di sospensiva.

CORBINO. Desidero integrare la mia proposta poiché le stesse osservazioni del collega onorevole Sullo mi inducono a mantenerla.

Quando il rappresentante del Governo dice alla Commissione finanze e tesoro di ignorare quali siano gli oneri a cui l'Amministrazione finanziaria va incontro, questa affermazione di principio deve spingere la Commissione a dare al Governo il tempo necessario per studiare questi provvedimenti.

PIERACCINI. Mi pare che, dallo svolgimento della discussione, risulti che tutte le preoccupazioni espresse dall'onorevole Corbino sono superate.

Prima di tutto il Comitato di cui io facevo parte ha studiato attentamente il limite del fabbisogno di 9 miliardi di lire. Si tratta di un limite massimo entro il quale si può sodi-

sfare alle suddette esigenze di elementare giustizia nei riguardi dei maestri elementari.

MARTINELLI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. E la quota che deve essere devoluta alla sezione autonoma?

PIERACCINI. Essa resta salva; ciò possiamo anche stabilirlo.

Perché abbiamo tolto, dietro suggerimento dell'onorevole Ferreri, il cenno concernente il limite di 9 miliardi dall'ordine del giorno? Proprio perché l'onorevole Ferreri, l'onorevole Sullo ed io abbiamo fatto notare, durante precedenti discussioni ed anche adesso, che, probabilmente, sarà sufficiente anche una somma minore. Se noi con un ordine del giorno dichiariamo di essere favorevoli ad accordare entro quel limite tutte le richieste, evidentemente rendiamo più difficile questa discussione che invece rimane aperta. Noi possiamo riesaminare attentamente la questione con l'E. N. P. A. S. e vedere se possiamo concedere anche meno di quanto abbiamo prima dichiarato.

Lo stesso Sottosegretario Martinelli sa, perché ne abbiamo parlato tante volte, che entro il limite più volte accennato si possono soddisfare le esigenze dei maestri elementari. Quindi il fatto che nell'ordine del giorno non si parli di tale limite ciò significa che sarà possibile, con ulteriore trattative, vedere di dare anche meno.

Quanto alla maturità della discussione vorrei dire all'onorevole Corbino ed agli altri colleghi favorevoli alla sospensiva, che noi stiamo discutendo questo disegno di legge da tanto tempo. Abbiamo avuto una discussione generale, poi si è avuto un'altra discussione in seno al Comitato che fu nominato a suo tempo, quindi un'ampia discussione anche questa mattina. Non vi è pertanto alcun motivo per non arrivare al voto. Se volete votar contro, fatelo pure perché è nel vostro diritto, ma non vedo perché sia da parte del Governo che da parte nostra si debba rinviare ulteriormente l'approvazione di questo provvedimento.

Insisto perché l'ordine del giorno sia votato.

BALDUZZI. Mi associo alle considerazioni fatte dall'onorevole Corbino. Penso che rinviare la discussione di alcuni giorni non muti la sostanza delle cose, mentre dà possibilità al Governo di approfondire il problema e di portarci tutti i dati occorrenti.

MANNIRONI. Mi associo a quanto ha detto l'onorevole Balduzzi.

FERRERI. Pur essendo firmatario dell'ordine del giorno, sono favorevole alla sospensiva proposta dal collega Corbino, al

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1951

quale però mi piace dare l'assicurazione che, nel formulare l'ordine del giorno, noi non abbiamo dimenticato di essere membri della Commissione finanze e tesoro, sia per le ragioni obiettive esposte dall'onorevole Pieraccini, sia perché di fronte ad una seria questione di principio mi sembra che non sia il caso di chiudere senz'altro la porta a qualunque richiesta, ma di esaminarla con equità.

Voterò a favore della sospensiva anche perché desidero che sulla questione si vada veramente in fondo. Meglio è, che il Governo si prenda il tempo minimo necessario per avvicinarsi allo spirito dell'ordine del giorno, cosicché noi possiamo arrivare alla finale favorevole soluzione.

VICENTINI. Quale firmatario dell'ordine del giorno anch'io mi associo alle considerazioni fatte dagli onorevoli Balduzzi e Ferreri. Quindi approvo la sospensiva, proposta come invito al Governo di precisare entro breve termine la questione.

PIERACCINI. Come si può chiedere una cosa che già da quattro mesi il Governo doveva portare a nostra conoscenza?

TURNATURI, *Relatore*. Debbo informare i colleghi che il Comitato nominato in seno alla Commissione aveva approfondito il problema sino al punto di arrivare a fare proposte concrete al Governo. Se vi è stato un ritardo nella discussione al provvedimento, ciò è dovuto al fatto che il relatore ha aspettato per un certo tempo la risposta del Ministero del tesoro in merito al criterio che il Comitato intendeva proporre al Governo ed ai commissari.

Quindi, la richiesta di sospensiva per approfondire il problema mi pare non abbia fondamento. Se si vuole rinviare per meditare sull'argomento, è un'altra questione; ma quanto ad approfondire la questione io sono contrario perché il problema è già stato approfondito a sufficienza ed io ho fornito tutti gli elementi necessari.

DE MARTINO FRANCESCO. È un espediente per non far votare la legge.

TURNATURI, *Relatore*. A mio avviso, l'ordine del giorno proposto rispecchia il pensiero della Commissione.

Gli elementi, che l'onorevole Corbino vorrebbe conoscere, io li ho già esposti. Comunque li ripeterò. L'onere, per il riconoscimento dei servizi dal 1° settembre 1942, ammonta a 4 miliardi e 300 milioni; l'onere, per il riconoscimento dei servizi degli insegnanti elementari che sono già in pensione ma che vi sono andati con il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1066, cui la legge che discutiamo si riferi-

sce e si ispira, ammonta a 3 miliardi. In complesso, quindi, si tratta di oltre 7 miliardi.

Avevo detto che per le pressioni che il comitato aveva fatto presso l'E. N. P. A. S., questo Ente si sarebbe accontentato di una somma minore.

CORBINO. L'E. N. P. A. S. dove prende la differenza?

TURNATURI, *Relatore*. Io ho messo bene in evidenza nel corso della mia relazione quale era il criterio cui si era ispirato il Comitato. Anzitutto garantire la riserva matematica alla sezione autonoma per la corresponsione del trattamento di quiescenza alle maestre d'asilo che rimangono ancora amministrate dalla sezione autonoma; in secondo luogo garantire i mezzi necessari a far fronte al pagamento.

L'E. N. P. A. S. ha la possibilità, attraverso gli anni, di costituire delle maggiori riserve. D'altro canto, gli insegnanti elementari dal 1942 versano all'E. N. P. A. S. una quota integrativa in cui è compresa una aliquota destinata ad accrescere le riserve matematiche per aumentare la previdenza che si deve corrispondere a tutti i dipendenti statali.

Quindi i maestri hanno versato il 2 per cento di più ed ora versano in più ancora una quota che deve costituire le riserve matematiche per corrispondere ad essi l'indennità integrale di buonuscita.

Io credo, pertanto, che tutte queste considerazioni impongano alla Commissione di accettare le deduzioni del Comitato.

PRESIDENTE. Pongo, pertanto, in votazione la proposta di sospensiva presentata dall'onorevole Corbino.

(Non è approvata).

Pongo allora in votazione l'ordine del giorno degli onorevoli Turnaturi ed altri, precedentemente letto.

(È approvato).

Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Data l'ora tarda, anche la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna è rinviata ad altra seduta.

La seduta termina alle 13,30.